

SVALUTAZIONE DEI CREDITI RISULTANTI IN BILANCIO – AMMONTARE DEDUCIBILE: IRRILEVANZA DEI CREDITI GARANTITI DA POLIZZE ASSICURATIVE

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 340/2023

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in esame, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dei crediti rilevanti ai fini dell'individuazione delle svalutazioni deducibili ex art. 106, co. 1, del TUIR, con particolare riferimento alla fattispecie dei crediti assicurati.
- ✓ Il comma 1 del citato art. 106, ai fini che qui rilevano, dispone che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. I crediti da considerare nel conteggio sono quelli derivanti dalla cessione di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nell'art. 85, comma 1, del D.P.R. 917/1986, ovvero quelli che generano ricavi. Nel computo del predetto limite si considerano anche gli accantonamenti per rischi su crediti.
- ✓ I crediti assicurati, come si è visto, non concorrono a formare il plafond sul quale calcolare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti deducibili. Questo in ragione del fatto che per tali crediti non vi è alcun rischio dal momento che l'inadempimento del debitore non determina una perdita per la società creditrice bensì l'insorgere di un credito verso l'impresa assicuratrice.
- ✓ In tale ambito, la società istante ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate per meglio circoscrivere la portata dell'inciso «per l'importo non coperto da garanzia assicurativa» e, in particolare, per comprendere se nel computo dei crediti rilevanti per la determinazione dell'importo delle svalutazioni deducibili debba essere escluso il totale dei crediti astrattamente inclusi e coperti dalle garanzie di polizza o solo gli importi coperti dalla sommatoria dei massimali garantiti dalle polizze fideiussorie descritte nell'istanza di interpello, al netto della relativa franchigia.
- ✓ Ad avviso dell'Agenzia, l'ammontare dei crediti coperti da garanzia assicurativa deve essere determinato facendo riferimento ai massimali delle polizze assicurative che rappresentano in linea di principio l'importo dei crediti complessivi che possono considerarsi coperti. Eventuali franchigie concorreranno alla determinazione delle perdite su crediti nei periodi d'imposta in cui risulteranno da elementi certi e precisi. Pertanto, devono essere esclusi dal plafond di calcolo i crediti commerciali iscritti in bilancio coperti dai massimali previsti dalle polizze sottoscritte senza tener conto delle franchigie previste.

